

ISTITUTO AUTONOMO per le CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI CASERTA

Prot. n.	Cas	serta	_/	_/
SETTORE DIRE	SETTORE DIREZIONE GENERALE			
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N	vo. 82	DEL	29	01/2019

OGGETTO: – attribuzione benefici art. 33 c. 3 L. 104/92 così come modificato ed integrato dal comma 4 Art. 71 D.L. 112/08 – procedura ai sensi dell'art. 6 comma 3 bis legge 80/2006 - dip. V.I.

PREMESSO CHE:

- La dip. V.I. ha fatto pervenire, in data 28/01/2019 la richiesta di autorizzazione per la fruizione dei permessi previsti dall'art. 33, comma 3 della legge 104/92 per l'assistenza al proprio genitore V.A., nato a "omissis" il "omissis", riconosciuto persona in situazione di handicap grave al 100%, ed è in attesa di essere sottoposto a visita in data 30/01/2019, da parte della Commissione medica per ottenere i benefici della legge sopra menzionata;
- La persona invalida è affetta da patologia per la quale la sola richiesta di accertamento all'INPS risulta sufficiente per l'attribuzione, in via provvisoria dei benefici di cui dall'art. 33, comma 3 delle legge 104/92, come previsto dalla procedura d'urgenza di cui all'art. 6 comma 3 bis legge 80/2006
- I benefici di cui sopra risultano essere comunque validi fino alla definitiva verifica della Commissione di cui all'art. 1 comma 7 della legge 15/10/1990 n. 295
- come stabilito dall'art. 33, comma 3 delle legge 104/92, modificato dalla legge 53/2000, "colui che assiste una persona con handicap in situazione di gravità, parente o affine entro il terzo grado, convivente, ha diritto a tre giorni di permesso mensile coperti da contribuzione figurativa, fruibili anche in maniera continuativa a condizione che la persona con handicap in situazione di gravità non sia ricoverata a tempo pieno ad eccezione così come chiarito dalla circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica n. 13 del 2010 che testualmente recita "....omissis Si precisa che fanno eccezione a tale presupposto (cioè al ricovero) le seguenti circostanze: ricovero a tempo pieno di un disabile in coma vigile e/o in situazione terminale ...omissis La ricorrenza delle situazioni eccezionali di cui sopra naturalmente risultare da idonea certificazione medica che l'amministrazione è tenuta a valutare. "
- l'art. 19 del CCNL del Comparto Regioni Autonomie Locali del 6/7/95, al comma 6, stabilisce che "i permessi di cui all'art.33, comma 3, della legge 104/92, -omissis possono essere fruiti anche ad ore, nel limite massimo di 18 ore mensili";
- l'art. 20 della legge 53/2000 stabilisce che "le disposizioni dell'art. 33 della legge 104/92, come modificato dall'art. 19 della presente legge, si applicano.... omissis ai familiari dei lavoratori, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assistono con continuità ed in via esclusiva un parente o un affine entro il terzo grado portatore di handicap, ancorchè non convivente";
- il D.L. 112/08 pubblicato in G.U. in data 25.06.2008 all'art. 71 ha introdotto norme riferite alle assenze dei dipendenti pubblici, e segnatamente al c. 4 ha disposto che: "4. La contrattazione collettiva ovvero le specifiche normative di settore, fermi restando i limiti massimi delle assenze per permesso retribuito previsti dalla normativa vigente, definiscono i termini e le modalità di fruizione delle stesse, con l'obbligo di stabilire una quantificazione esclusivamente ad ore delle tipologie di permesso retribuito, per le quali la legge, i regolamenti, i contratti collet-



ISTITUTO AUTONOMO per le CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI CASERTA

tivi o gli accordi sindacali prevedano una fruizione alternativa in ore o in giorni. Nel caso di fruizione dell'intera giornata lavorativa, l'incidenza dell'assenza sul monte ore a disposizione del dipendente, per ciascuna tipologia, viene computata con riferimento all'orario di lavoro che il medesimo avrebbe dovuto osservare nella giornata di assenza."

- che la circolare n°. 8 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, registrata alla Corte dei Conti in data 19/09/2008 ha chiarito che nulla è stato innovato tanto che chiarisce che al paragrafo 2 al punto 3 recita ".....omissis.....per venire incontro alle esigenze dei lavoratori che prestano assistenza, è stato stabilito che tali permessi giornalieri possono essere fruiti anche in maniera frazionata, cioè ad ore, ed è stato fissato il contingente massimo di ore (18) ...omissis...

CONSIDERATO:

che la dipendente V. I. ha presentato alla richiesta di fruizione dei benefici di cui all'art. 33 comma 3 della L. 104/92 il certificato medico che attesta quanto previsto dalla Circolare n. 13/2010 a cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri, certificato che non allega alla presente per tutelare la "privacy" della dipendente e del genitore invalido

- che il C.C.N.L. del comparto Regioni – Autonomie Locali del 6.7.95 all'art. 19 c. 6 dispone: "I permessi di cui all' art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 non sono computati ai fini del raggiungimento del limite fissato dai precedenti commi, non riducono le ferie e possono essere fruiti anche ad ore, nel limite massimo di 18 ore mensili."

Ritenuto doversi provvedere;

Visto lo Statuto dell'Ente;

Richiamata la propria responsabilità;

DETERMINA

- 1) Prendere atto della richiesta della dip. V.I., giusta la causale di cui in premessa, concernente la fruizione di tre giorni di permesso mensili di cui alla L. 104/92, art. 33, comma 3, così come modificato ed integrato dal D.L. 112/2008 Art. 71 comma 4;
- 2) **Disporre**, infine, che i permessi , da fruire a giorni , per un massino di n. 3 mensili, vengano concessi previa presentazione di apposite istanze al Direttore Generale , al fine di permettere la necessaria sostituzione nello svolgimento del servizio affidato al dipendente , nel limite massimo mensile previsto.

3) Notificare la presente all'interessata.

IL-DIRETTORE GENERALE

(Dott.ssa Rosa Percueco)

